

CAPO III D. Lgs. 81/2008 smi. NORMA ITALIANA CEI 11-27 2021 V EDIZIONE Lavori su impianti elettrici

ATTUAZIONE

Lavori in presenza di rischio elettrico

CAMPO APPLICAZIONE

Capo III Art. 80-87 D.Lgs. 81/2008 smi.

NON SI APPLICA:

- ai lavori sotto tensione su impianti a tensione **superiore** a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua (Norma CEI 11-15).
- ai lavori a distanza **maggior o uguale a** DA9 da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette

SI APPLICA:

- in **tutti i lavori** in cui sia presente il **rischio elettrico** a prescindere dalla tipologia di lavoro
- alle **operazioni** e alle **attività** di lavoro sugli **impianti elettrici** e a quelle ad essi **connesse** e alle operazioni **vicino** ad essi.
- per **impianti eserciti** a qualunque livello di tensione **fissi, mobili, permanenti e provvisori**
- destinati alla **produzione**, alla **trasmissione**, alla **trasformazione**, alla **distribuzione** e all'**utilizzazione** dell'energia elettrica
- si applica a tutti i **lavori elettrici** e anche ai **lavori non elettrici** quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati

Principali aggiornamenti

- ✓ l'aggiornamento definizione di RI, URL e PL;
- ✓ precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure);
- ✓ precisazioni riguardanti l'Organizzazione del lavoro, le comunicazioni e la formazione;
- ✓ l'aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;
- ✓ l'inserimento dell'Allegato H;

Alcuni aspetti ...

LAVORO ELETTRICO

Sono definiti elettrici tutti i lavori svolti al disotto della distanza DV, indipendentemente dalla loro natura.
La distanza DA9 (lavori non elettrici) è stata introdotta in funzione delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 smi.

Figure professionali

- URI**, Persona o Unità Responsabile dell'impianto elettrico;
- RI**, Persona designata alla conduzione dell'impianto elettrico durante l'attività lavorativa;
- URL**, Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro;
- PL**, Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa.

Per le grandi aziende

URI e **URL** sono presenti per aziende/società organizzate e strutturate di medie-grandi dimensioni ogni attività lavorativa viene organizzata da un team specializzato.

Per le microimprese e le PMI

URI presente poiché proprietaria dell'impianto elettrico,

URL, di RI, e di PL possono essere distinte o possono coincidere in un'unica Persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie.

Le prescrizioni fornite si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione sia per lavori sugli impianti elettrici, sia per attività ad essi connessi e sia vicino ed essi.